



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino, 4 - 81021

Tel. 0823 804210 - 805351 - Fax 0823 804619

C . F . 8 0 0 0 7 2 7 0 6 1 6

ORDINANZA SINDACO N. 123 DEL 14.05.2021

Ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità pubblica - Misure contro la diffusione del virus SARS - COV 2 – Sospensione delle attività didattiche in presenza dal 17.05.2021 al 21.05.2021 nelle scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID - 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, attualmente prorogato dal decreto legge del 14 gennaio 2021, n. 2 fino al 30 aprile 2021;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, da ultimo prorogato fino al 30.04.2021, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 14.01.2021;

VISTI i vari provvedimenti normativi emanati sin qui dalla Presidenza del Consiglio di Ministri, dal Ministro della Salute, dal Governo, dal Parlamento, dal Presidente della Regione Campania, preordinati, tutti, per quanto di rispettiva competenza, a prevenire e contenere il rischio di diffusione dell'epidemia da virus SARS - COV 2 (COVID 19);

CONSIDERATO che, in base al quotidiano monitoraggio dell'andamento della curva epidemiologica dei contagi nel territorio regionale e comunale effettuato dalla Regione Campania e pubblicato in via ufficiale al sottoscritto tramite la piattaforma SORESA, risulta il seguente quadro:

- Percentuale positivi/tamponi effettuati nel periodo 03.05.2021-09.05.2021 nel territorio regionale = **7,18 %**;
- Rapporto positivi/tamponi effettuati nel periodo 03.05.2021-09.05.2021 nel territorio comunale = **15,38 %**;
- Incidenza dei positivi su 100.000 abitanti nel periodo 03.05.2021-09.05.2021 nel territorio regionale = **561,17**;
- Incidenza dei positivi su 100.000 abitanti nel periodo 03.05.2021-09.05.2021 nel territorio comunale = **161,25**;

ACCLARATA la situazione di maggiore gravità in ordine all'andamento degli indicatori dei contagi registrati sul territorio comunale rispetto quelli riferiti al territorio regionale;

CONSIDERATO che la campagna di vaccinazione nazionale, avviata dal Governo e realizzata operativamente tramite l'intervento delle Regioni, è ancora in corso, risultando vaccinata solo una parte, peraltro largamente minoritaria, della popolazione, mentre i più continuano ad essere esposti al rischio di contagio;

RITENUTO necessario adottare misure restrittive inerenti alle attività didattiche in presenza degli alunni frequentanti le scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado presenti sul territorio comunale allo scopo di arginare il diffondersi dei contagi, che non risparmiano ad oggi neanche i più piccoli a causa del diffondersi c.d. varianti del virus, che presentano in molti casi un maggiore grado di diffusività e letalità anche tra i minori in età scolare, come è ormai noto da fonti ufficiali;

RITENUTO altresì necessario disporre, in relazione alla ripresa delle attività didattiche in presenza, l'adozione di ulteriori misure di prevenzione e contenimento del rischio costituite dall'obbligo di produrre un'autocertificazione circa la situazione di salute degli alunni e del rispettivo nucleo familiare;

RICHIAMATI l'art. 32 della legge n. 833/1978 e l'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, prevedono la possibilità per il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di adottare ordinanze contingibili e urgenti nell'ambito del territorio comunale;

RICHIAMATO l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., e l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 76 del 15.7.2020 che abroga il comma 2 dell'art. 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, riconoscendo, per l'effetto, il potere dei Sindaci ad adottare tutti quegli atti contingibili ed urgenti volti a tutelare la salute e la pubblica incolumità della propria incolumità;

RITENUTO doversi adottare ulteriori misure restrittive, in un'ottica di prudenza e massima precauzione, finalizzate a contenere o, quantomeno, a mitigare il contagio del SARS-COV2, rallentandone la diffusione;

RITENUTO, allo scopo, di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente, configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione sanitaria di natura straordinaria, al fine di tutelare efficacemente la salute pubblica;

VISTE E RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze;

Tutto quanto sopra premesso

ORDINA

1. La sospensione delle attività didattiche in presenza **dal 17.05.2021 al 21.05.2021** nelle scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado.
2. L'obbligo per gli alunni di presentare, ai fini della regolare riammissione a scuola alla ripresa delle attività didattiche in presenza, un'autocertificazione nella quale il/i genitori o chi ha in affido il minore dichiarino che:
 - né l'alunno né altri componenti il nucleo familiare è risultato positivo al tampone COVID 19, ovvero risultano destinatari di obbligo di rispetto di provvedimenti di quarantena disposti dalla competente Autorità Sanitaria per aver avuto contatti diretti con persone risultate positive al virus.

- né l'alunno né altri componenti il nucleo familiare manifestano sintomatologia, anche lieve, riconducibile al COVID 19;

- né l'alunno né altri componenti il nucleo familiare sono entrati in contatto diretto con soggetti, anche familiari, risultati positivi al COVID 19 negli ultimi 5 gg.

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza:

- al Prefetto della Provincia di Caserta;
- al Questore;
- al Comando di Polizia Locale di Arienzo
- alla Stazione dei Carabinieri di Arienzo.

La pubblicazione immediata sul sito istituzionale web e all'albo Pretorio Generale del Comune di Arienzo.

Da atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020 da € 400,00 ad € 1.000,00.

Arienzo, li 14 maggio 2021

IL SINDACO

Giuseppe Guida